



Roma, 19 maggio 2015

1

## **Approvazione preliminare del Governo dello schema di regolamento dei compensi degli amministratori giudiziari – prime (amare) riflessioni.**

Dopo cinque anni di attesa dalle previsioni “quadro” di cui all’art.8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 8 Maggio 2015 lo schema di DPR recante le disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli Amministratori Giudiziari dei beni oggetto di sequestro / confisca. Tale schema di DPR, che è riportato in allegato, ha sancito nella premessa l’equiparazione delle prestazioni professionali degli Amministratori Giudiziari, con l’attività dei Curatori Fallimentari rispetto ai quali, secondo il DPR, l’attività degli Amministratori Giudiziari sarebbe meno complessa ed onerosa. Di seguito si riporta tale premessa, che ha prodotto di conseguenza le tariffe proposte nel sopra menzionato DPR :

*“Ritenuto che l’attività svolta dagli amministratori giudiziari presenta significative analogie con quella dei curatori fallimentari e che pertanto è opportuno, ai fini della liquidazione del compenso, adottare criteri omogenei a quelli previsti in materia di procedure concorsuali, con gli opportuni correttivi in considerazione della minore complessità degli adempimenti richiesti ai primi”.*

In conseguenza di tale premessa, le tariffe in discussione applicano una logica liquidatoria, propria dell’attività dei curatori fallimentari. Nell’ambito del fallimento, ovviamente, il dato di riferimento è l’attivo realizzato, e nessuna importanza assume il fattore tempo nella valorizzazione delle attività del professionista. A titolo di mero esempio, se il curatore di un fallimento dovesse gestire la vendita di dieci immobili, la sua attività sarebbe sostanzialmente la stessa, qualora venisse eseguita o in un anno o in dieci anni. Pertanto, correttamente, in campo fallimentare l’attività svolta non è parametrata sul tempo dedicato, ma sul valore dell’attivo realizzato.

La problematica di fondo, dirimente ed essenziale, che il DPR però colpevolmente ignora, consiste nel fatto che l’Amministratore Giudiziario, per espressa previsione di legge (nel caso di sequestri ai sensi del Codice Antimafia) non deve svolgere attività liquidatoria, che può essere solo eventuale, ma gestire, nel tempo, delle aziende in attività e valorizzare gli attivi immobiliari e finanziari nell’ottica della massima redditività.



E' del tutto evidente, quindi, come tra l'attività dell'Amministratore Giudiziario e quella di curatore fallimentare non emergano le analogie riportate nella premessa dello schema di DPR. Entrambe le categorie professionali sono gravate da impegni non indifferenti. Non può sfuggire però, che il primo gestisce beni e aziende ("a rischio", in quanto riconducibili a proprietà – salvo prova contraria - connotate da profili criminali), per "conto di chi spetta"(provvedimento cautelare), in una prospettiva di continuità per migliorarne, ove possibile, i risultati economici e mantenerle sul mercato, tutelando i posti di lavoro. Il secondo, al contrario, opera solo in una logica liquidatoria, tesa alla vendita dei beni e alla soddisfazione dei creditori, garantendo la par condicio.

Nello schema di DPR il legislatore sembra aver dimenticato questi aspetti peculiari, anche "di pericolo", connessi all'attività svolta dall'Amministratore Giudiziario, dimostrando una mancanza di conoscenza della reale attività, delle responsabilità e dei rischi di quest'ultimo.

L'Amministratore Giudiziario, nella sua veste di gestore "diretto" dell'attività d'impresa in continuità, opera quotidianamente da manager aziendale, per sviluppare l'attività, coordinare il personale, trovare clienti e fornitori. La sua attività è assolutamente dinamica, dirigenziale, (e qui si dovrebbe aprire un ampio capitolo sulle scelte decisionali cui è sottoposto l'amministratore giudiziario che dovrebbe competere in modo professionale con i dirigenti di azienda), volta a tutelare i lavoratori, a salvaguardare sia gli aspetti economici delle società, sia il capitale immobiliare e mobiliare posti sotto sequestro, il tutto condito dalla difficoltà di agire in un clima di ostilità da parte della proprietà "ante sequestro", e degli "stakeholders" aziendali in generale, che spesso non comprendono o avversano il cambio della gestione affidata a professionisti, che devono riportare l'azienda sequestrata alla legalità gestionale e nello stesso tempo eseguire una attività di indagine se la stessa in passato ha agito con l'uso di proventi illeciti.

Il Curatore, dal suo canto, esaurita la fase iniziale di inventariazione, deve sostanzialmente gestire al meglio la liquidazione dei beni e la ricostruzione del passivo.

Suona, pertanto, come una beffa la scelta di ridurre di un terzo i parametri (già di per se iniqui per la tipologia di mandato conferito all'amministratore giudiziario) a fronte dell'asserita minore complessità degli adempimenti degli amministratori rispetto ai curatori fallimentari



Appare, infatti, chiaro come la durata dell'incarico di amministrazione dovrebbe avere una diretta incidenza sulla misura della liquidazione, apparendo del tutto iniquo che il criterio a base del calcolo del compenso possa prescindere da detto fondamentale aspetto, assimilando in tutto e per tutto incarichi di durata magari sensibilmente differente.

Per le ragioni sopra esposte, ad una prima analisi, i punti critici dello schema del DPR appaiono essere i seguenti:

- 1) nei criteri per la determinazione del compenso indicati all'art. 3 (articolo basilare per i vari conteggi) il compenso risultante dalle varie percentuali è calcolato senza riferimento al "tempo"; *(sarebbe più logico indicare il compenso in ragione di anno e parametrarlo, di conseguenza, alla durata effettiva dell'attività svolta);*
- 2) alla lettera d) dell'art. 3, laddove si trattano i beni diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, quando si parla di "frutti" devono essere intesi i ricavi e non l'attivo (così come sembra indicato alla lettera c) del comma 2;
- 3) nel comma 8 dell'art. 3 si regolamentano i costi dei coadiutori "incaricati" che sono ricompresi tra le spese. Non è chiaro se tali costi siano da ricomprendersi per assurdo tra le "spese generali", oppure in modo più logico siano da considerarsi rientranti tra le "spese vive".

Più in generale, lo schema di DPR mandato in approvazione al CDM, come peraltro segnalato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti, non appare pertanto condivisibile nel metodo e nel merito. Tale testo è nato nell'assoluta mancanza di condivisione con i rappresentanti delle categorie professionali di riferimento, indispensabile in una materia così complessa e delicata nella quale il professionista è chiamato a svolgere, in contesti spesso criminali, attività non parificabili a quelle svolte da altri professionisti.

Il rischio sotteso all'applicazione di una tariffa iniqua, particolarmente rilevante visto la delicatezza del ruolo ed i rischi connessi, è che si allontanino dalla professione di Amministratore Giudiziario tutti coloro che, in quanto attuali amministratori o aspiranti tali, non intravedano la possibilità di un equo compenso per la difficoltosa, impegnativa e costante attività svolta.



A titolo esemplificativo, la seguente tabella sviluppa il compenso che spetterebbe per l'amministrazione diretta di una azienda con un attivo di un milione di euro. Per semplicità, si ipotizza una durata del sequestro ( e quindi dell'attività di gestione dell'azienda sequestrata) di quattro anni.

**RICALCOLO COMPENSI AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO EX SCHEMA DI DPR APPROVATO IN DATA 8 MAGGIO 2014**

ART. 3				PERCENTUALI			IMPORTI		
AZIENDE	valore di riferimento euro 1.000.000			MIN	MAX	MEDIE	MIN	MAX	MEDIE
CLASSI VALORE	DELTA	VALORE	VALORE						
0,00	16.227,08	16.227,08	16.227,08	8,40	9,80	9,10	1.363,07	1.590,25	1.476,66
16.227,08	24.340,62	8.113,54	8.113,54	7,00	8,40	7,70	567,95	681,54	624,74
24.340,62	40.567,68	16.227,06	16.227,06	6,00	6,50	6,25	973,62	1.054,76	1.014,19
40.567,68	81.135,38	40.567,70	40.567,70	5,00	5,60	5,30	2.028,39	2.271,79	2.150,09
81.135,38	405.676,89	324.541,51	324.541,51	4,00	4,50	4,25	12.981,66	14.604,37	13.793,01
405.676,89	811.353,79	405.676,90	405.676,90	3,00	3,50	3,25	12.170,31	14.198,69	13.184,50
811.353,79	2.434.061,37	1.622.707,58	188.646,21	0,60	1,20	0,90	1.131,88	2.263,75	1.697,82
OLTRE 2434061,37				0,30	0,60	0,45	0,00	0,00	0,00
							<b>31.216,88</b>	<b>36.665,16</b>	<b>33.941,02</b>
durata media procedimento ANNI 4									
<b>Compenso lordo per anno di attività EURO</b>									<b>8.485,25</b>

L'esempio sopra riportato evidenzia un compenso lordo di circa 8.500 euro per ciascuna anno di gestione diretta di una azienda (ipotizzando una durata media del sequestro di quattro anni – qualora, come spesso accade, la durata aumenti a sei o sette anni, tale importo risulterebbe ulteriormente ridotto). Nell'ipotesi ottimistica quindi di una durata di quattro anni il compenso lordo di circa euro 8.500 sopra calcolato equivale ad un compenso netto per anno pari a circa 5.000 euro (circa 400 euro nette mese). Tale importo, in tutta onestà ed evidenza, non è equiparato allo sforzo, agli obblighi, alle difficoltà e agli innumerevoli rischi che devono essere affrontati. Perdipiù nell'esempio si tiene conto del valore aziendale di un milione di euro (attività), ma spesso molti amministratori giudiziari si trovano ad affrontare le medesime e complesse problematiche gestionali, con il medesimo dispendio di tempo ed assunzioni di grandi responsabilità in contesti territoriali ove mediamente le aziende di piccole dimensioni non raggiungono tali valori.

Anche con riferimento alla gestione ed amministrazione dei beni immobiliari, che rappresentano una parte importante dei patrimoni sottoposti a sequestro e confisca, lo schema di decreto sopra descritto prevede un sistema tariffario assolutamente insoddisfacente. Anche in questo caso il legislatore sembrerebbe non solo non valorizzare adeguatamente ma neanche essere cosciente delle numerose attività svolte



dagli Amministratori Giudiziari: dalla regolazione delle irregolarità urbanistiche, alla locazione degli immobili, all'incasso e versamento dei canoni di locazione, alla tutela dei diritti connessi al possesso degli immobili attraverso azioni legali (dallo sfratto per morosità allo sgombero amministrativo), alla partecipazione alle assemblee condominiali, alle manutenzioni ordinarie e straordinarie da affrontare, alle relazioni con i tecnici incaricati dall'Autorità Giudiziaria per la risoluzione di eventuali problemi tecnici.

Dall'applicazione delle tariffe proposte nello schema di regolamento, che anche in questo caso sono incomprensibilmente indipendenti dalla durata dell'attività svolta, si otterrebbero dei compensi irrisori, che peraltro non tengono neanche conto di come spessissimo la dislocazione degli immobili sequestrati sia su differenti province, con un importante aggravio di costi diretti sostenuti dagli amministratori per la gestione degli immobili loro affidati.

A titolo di mero esempio, con riferimento alla gestione di un patrimonio immobiliare del valore di un milione di euro, l'applicazione delle tariffe dello schema di decreto determinerebbe un compenso risibile di circa 24.000 euro lordi, pari ad euro 14.000 netti, per tutta la durata della gestione del sequestro.

Anche in questo caso, nell'ottimistica ipotesi di durata del sequestro di soli quattro anni, dall'applicazione delle tariffe dello schema di DPR, il compenso riconosciuto per anno all'Amministratore risulterebbe pari a circa euro 3.500 netti per anno.

Ove poi nel patrimonio sequestrato vi fosse anche qualche azienda, lo schema di DPR prevede doversi applicare il criterio della prevalenza dell'attività maggiormente significativa che "assorbirebbe" le attività riferite agli altri beni in sequestro, con una ulteriore riduzione dei compensi da riconoscere per la gestione, ad esempio, degli immobili.

In estrema franchezza, e totale trasparenza, esiste vieppiù un rischio ulteriore. Attività complesse, in campi delicatissimi, possono solleticare appetiti di soggetti portatori di interessi non sempre adamantini. Giova sottolineare come l'attività di Amministratore Giudiziario quasi sempre escluda, di fatto, la possibilità di svolgimento di attività in altri campi della professione. Quale amara, ma plausibile, conseguenza, il compenso per tali "nuovi professionisti", potrebbe, contrariamente allo spirito del legislatore che determina le odierne tariffe della categoria, essere "ricercato" attraverso comportamenti illeciti, o quanto meno discutibili, da parte di operatori poco onesti.

Alla luce di quanto sopra esposto, riteniamo necessario un deciso "ripensamento complessivo" sull'approccio intrapreso per la elaborazione del Regolamento delle tariffe destinate agli Amministratori Giudiziari.



A tale fine, riteniamo doveroso prendere quale cardine di impostazione per il Regolamento di cui sopra quello che oggi rappresenta l'unico punto di riferimento "negoziato" tra le categorie interessate alle attività in questione, e cioè il "Protocollo per la liquidazione dei compensi degli Amministratori giudiziari di Beni Sequestrati e Confiscati" del Maggio 2014" che, dopo oltre un anno di lavoro e confronto, raccogliendo le *best practices* di tutti i Tribunali d'Italia, è stato siglato da una parte dal Tribunale di Roma e dall'altra, oltre che da l'INAG, dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma.

Si sottolinea che tale Protocollo ha avuto il riconoscimento, oltre che dell'adozione da parte di diversi Organi Giudiziari nazionali, anche di una provvisoria utilizzazione da parte dell'ANAC per la determinazione dei compensi di amministratori ed esperti di nomina prefettizia (lettera Pres. Cantone del 3 marzo 2015). Detto Protocollo, infatti, pur fissando dei precisi parametri, lascia ampia discrezionalità al Giudice delegato ed al Tribunale competente, che meglio di tutti conoscono le difficoltà e le problematiche affrontate durante tutta la gestione del sequestro dall'amministratore giudiziario, nel riconoscere il giusto compenso secondo equità e buon senso.

(f.to)

Il Consiglio Direttivo  
dell'Istituto Nazionale Amministratori Giudiziari